STATUTO DELLA
SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN"
DEL CLUB ALPINO ITALIANO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata

E' costituita, in continuità con quella originariamente fondata nell'anno 1874, l'Associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Lecco "Riccardo Cassin" ETS" e sigla "C.A.I. Lecco ETS".
L'Associazione ha sede legale in Lecco (LC) Via Papa Giovanni XXIII n. 11.
L'Associazione adotta uno Stendardo sociale di forma triangolare, con frangia dorata; da un lato, di colore azzurro con lo stemma del C.A.I. e la dicitura "C.A.I. SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN" 1874"; dall'altro lato, con i colori della bandiera italiana.
L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dall'1 Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 2 – Natura ed ambito

L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.
L'Associazione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti ed al cui Statuto e Regolamento Generale uniforma il proprio Statuto Sezionale ed il proprio Regolamento Sezionale. Si rapporta altresì al Gruppo Regionale Lombardia, Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano.
L'ambito di attività della Sezione è definito dal territorio sul quale essa svolge la propria attività organizzata, stabile e continuativa, inclusa la gestione delle strutture ricettive. La zona di attività della Sezione non può comunque estendersi ai Comuni non facenti parte della Provincia di Lecco, salvo espressa deroga del Comitato Direttivo Regionale.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 – Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

L’Associazione, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I. e del Gruppo Regionale Lombardia nonché delle deliberazioni adottate dalle Assemblee dei Delegati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42;
2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per conseguire tali scopi e attività, l’Associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del C.A.I., per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni od altre strutture territoriali del C.A.I., di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di dispersi e di vittime;
i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
j) a provvedere alla sede dell’Associazione, a curare la biblioteca, la

cartografia e l'archivio.
L'Associazione non ha scopo di lucro; potrà, in ogni caso, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali ed assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Art. 4 – Locali della sede
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 – Soci
L'Associazione è costituita da un numero indeterminato di Soci (persone fisiche). Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dal vigente Statuto del Club Alpino Italiano.
Il Socio dell'Associazione è di diritto Socio del Club Alpino Italiano.
Il Socio del Club Alpino Italiano appartenente alle Sezioni nazionali versa la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea per partecipare alle attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari.
Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, nell'Albo d'onore della Sezione.
Tutti i Soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I Soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 – Ammissione
Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati. Se il richiedente è minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo, salva espressa richiesta dell'istante.
Nella prima seduta utile, il Consiglio Direttivo della Sezione decide sull'accettazione od, eventualmente ed in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.
In quest'ultimo caso, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chi ha presentato la domanda di adesione può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri regionale.
Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa,

non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 – Quota associativa, rinnovo e morosità

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e di quelli sezionali che gli vengono consegnate all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c) e d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno sociale, anche in caso di morosità, se il Socio non faccia pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni entro il 30 Settembre ovvero la domanda di passaggio ad altra Sezione.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 Marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci. La morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 – Partecipazione all'attività associativa e gratuità delle prestazioni dei Soci

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal Club Alpino Italiano.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Trasferimento e dimissioni

Il Socio può trasferirsi presso una qualsiasi altra Sezione o Sottosezione del Club Alpino Italiano.

Il trasferimento avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione o Sottosezione di provenienza.

Il Socio può dimettersi dalla Sezione e, conseguentemente, dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza onere di restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- dimissioni
- morosità
- provvedimento disciplinare
- morte.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal vigente Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 12 – Ricorsi

Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal vigente Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei revisori dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione. Essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo Statuto sezionale e delibera sulle modificazioni da apportarvi, in unica lettura;
- adotta i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

- elegge i membri del Consiglio direttivo;
- elegge, nel numero assegnato e tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano ed all'Assemblea dei Delegati del Gruppo Regionale Lombardia;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dalle Assemblee dei Delegati;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 30 (trenta) Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata e si svolge almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali.
L'Assemblea straordinaria dei Soci può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 30 (trenta) Soci maggiorenni della Sezione.
L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso nei locali della sede della Sezione almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita e con avviso ai Soci a mezzo posta od in forma elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio della Sezione o di sue Sottosezioni, che non sia componente del Consiglio Direttivo sezionale, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega. Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci.
Per la validità delle sedute in prima convocazione dell'Assemblea è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione – che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione – qualunque sia il numero dei presenti.

E’ escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario. L’assemblea nomina altresì tre Scrutatori.
Spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo contestualmente alla convocazione, verificare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto dei Soci di partecipare all’Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dal vigente Statuto.
Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.
Nessun Socio può essere eletto ad una carica sociale prima di aver compiuto gli anni 18 e di aver maturato due anni sociali di anzianità di iscrizione alla Sezione. Il Socio eletto non può contemporaneamente assumere più di una carica sociale.
Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è segreto e libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio della Sezione eleggibile, anche se non candidato.
Per le votazioni dei membri del Consiglio Direttivo, ciascun Socio può esprimere un massimo di otto preferenze.
Sono esclusi dal computo i voti di astensione. A parità di voti, è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano.
Le deliberazioni concernenti lo Statuto sezionale ed il Regolamento sezionale devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto. Tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano, qualora siano relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali in favore di terzi su rifugi od opere alpine.
La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione ed è composto da numero 15 (quindici) membri, compreso il Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo assolve almeno alle seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove Sottosezioni, con le modalità previste dal presente Statuto nonché dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile, decide sull'ammissione di nuovi Soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del richiedente;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore ed in caso di legati nonché, qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente statuto sezionale;

Nella prima riunione utile e con voto segreto, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere; nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. In questo caso specifico, il Segretario non ha diritto di voto.
L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale, dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 20 – Durata e scioglimento

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica non più di 3 (tre) anni. Sono rieleggibili per un ulteriore mandato e possono successivamente essere rieletti solo allorquando sia trascorso almeno un anno dalla conclusione del mandato.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari, il Presidente ovvero il Vice Presidente ovvero il membro con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano deve convocare l'Assemblea per la elezione dei componenti mancanti entro il termine di 30 (trenta) giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei

Revisori dei conti entro 15 (quindici) giorni convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del C.A.I. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o dal consigliere anziano od a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni mese (ad eccezione del mese di Agosto), mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su un particolare tema all'ordine del giorno che riguardi uno membro del Consiglio direttivo, il suo coniuge o convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, il membro non potrà partecipare né alla discussione né alle deliberazioni relative né potrà assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta motivata al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante dell'Associazione; ha poteri di rappresentanza, che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo, ed ha la firma sociale.

Il Presidente assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in esecuzione le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che sottoporrà a ratifica dello stesso Consiglio nella

prima seduta utile.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver compiuto gli anni 18, godere dei diritti civili e dei requisiti di onorabilità nonchè aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 – Compiti del Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 – Composizione e durata
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da tre componenti, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.
Alla prima riunione utile, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri componenti il Presidente, il quale ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.
E' compito dei Revisori dei conti:
- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione e della Sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Collegio, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge; ed, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul

suo concreto funzionamento.
Il Collegio, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma I del D. Lgs. 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) esercita la revisione legale dei conti ed, in tal caso, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Il Collegio esercita, altresì, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) siano iscritti all'Associazione da almeno due anni;
c) non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
d) siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
e) siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con la Sezione o con il Club Alpino Italiano nonchè quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento approvato dallo stesso Consiglio

Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.
E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Art. 29 – Gruppo Ragni della Grignetta

Il "Gruppo Ragni della Grignetta", costituito nell'anno 1946 all'interno della Sezione, ha goduto e gode, in forza dell'autonomia consolidatasi negli anni di attività, di soggettività e, conseguentemente, di autonomia patrimoniale distinte da quelle della Sezione di appartenenza. Il "Gruppo Ragni della Grignetta" è retto da un proprio Statuto, diretto ed amministrato da un proprio Consiglio Direttivo. Lo Statuto ed i nominativi dei Consiglieri devono essere comunicati al Consiglio Direttivo sezionale. In considerazione dei meriti acquisiti sia nell'attività alpinistica altamente qualificata sempre professata che nell'azione di istruzione sempre perseguita nonché del lustro che da esse è derivato alla Sezione, il "Gruppo Ragni della Grignetta" continuerà ad utilizzare in unione alla propria la denominazione "C.A.I. Sezione di Lecco". L'uso della suddetta denominazione, che sta ad indicare la perpetuazione della tradizionale appartenenza ideale del Gruppo alla Sezione, può essere revocato con delibera del Consiglio Direttivo della Sezione approvata dall'Assemblea dei Soci della Sezione qualora gli scopi, l'attività ed il comportamento del Gruppo dovessero essere non conformi alle finalità ed allo Statuto dell'Associazione.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 30 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, costituire una o più Sottosezioni.
La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano e del Gruppo Regionale Lombardia. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione; in ogni caso, non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale del Club Alpino Italiano.
La Sottosezione ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione né con quello del Club Alpino Italiano e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 31 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
- dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati;
- da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente intestato alla stessa.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 32 – Esercizio sociale

L'anno sociale decorre dall'1 Gennaio al 31 Dicembre e gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio è reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci e deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti; le attività previste dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) dovranno essere esposte con voci separate e distinte.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e, una volta approvato, deve essere depositato entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 33 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo previsto dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano di appartenenza purché

costituito in ETS.
Ove il Raggruppamento di appartenenza non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto ad uno o più Raggruppamenti Regionali ovvero ad una o più Sezioni del Club Alpino Italiano purché costituite in ETS.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 34 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.
Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado; il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.
Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al Club Alpino Italiano, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 36 – Entrata in vigore

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.
Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci della Sezione con la maggioranza prevista dall'art. 18 ed acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

*

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea straordinaria dei Soci della

Sezione di Lecco “Riccardo Cassin” del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 25 febbraio 2022.

Il Presidente della Sezione Alberto Pirovano
Il Presidente dell’Assemblea Emilio Aldeghi